



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 18-12-2025

Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RIZZUTI FRANCESCO	P	DURANTI FRANCESCO	A
PERLI LUCA	P	GAOTI DAGOBERTO	P
SALCIARINI ROBERTA	P	ORTALI GIANLUCA	P
POLIDORI ROBERTO	P	BAGIACCHI GIULIA	P
FABBRI ALESSANDRO	P	CECI MIRKO	P
TASSI FRANCESCO	P		

ne risultano presenti n. 10 oltre al Sindaco e assenti n. 1.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

RUGGERI CHIARA	P
RADICCHI FEDERICA	P

Assume la presidenza il Signor FABBRI ALESSANDRO in qualità di Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Dott. SAMUEL ROSATI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
FtoAndreoli Arcangela

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
FtoAndreoli Arcangela

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n. 5 all'ODG – Conferma dell'addizionale comunale IRPEF anno 2026.

La Vicesindaco Assessore Ruggeri illustra l'aliquota dell'addizionale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Rilevato che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 22.01.2012 n. 214, che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dei tributi comunali devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica per la pubblicazione e l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico in questione;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il*

31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamata la Legge di Bilancio 2019, n. 145 che prevede il potere, per gli enti locali e regioni, di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti;

Visto l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (...). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. (...omissis...).In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”;*

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, con esenzione da 0,00 a € 12.000,00, al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028, annualità 2026 e garantire così il rispetto degli equilibri di bilancio e del pareggio;

VISTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2026, secondo quanto disposto dall'art. 151 del TUEL, è stabilito al 31.12.2025 e che, ai sensi del medesimo articolo, in caso di rinvio del termini per l'approvazione del bilancio, sarà necessario adottare apposita delibera consiliare indicante la motivazione della mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario del 31 dicembre;

Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 - bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di contabilità ed il TUEL 267/00;

Visto il vigente regolamento di istituzione e disciplina dell'addizionale comunale Irpef;

Con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 10 , Consiglieri votanti 10;

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Ortali, Bagiacchi, Ceci)
espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare anche per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, con esenzione da 0,00 a € 12.000,00, al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028, annualità 2026 e garantire così il rispetto degli equilibri di bilancio e del pareggio;
3. Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del decreto legislativo n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e sarà pubblicata nel sito dello stesso Ministero;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 10 , Consiglieri votanti 10 ;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Ortali, Bagiacchi, Ceci)
espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to FABBRI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. SAMUEL ROSATI

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Pietralunga, lì 30-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAMUEL ROSATI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18-12-2025 in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c.3, Dlgs 267/2000*);
- il 18-12-2025 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 , D.Lgs. 267/2000;

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30-01-2026 al 14-02-2026 senza reclami (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla Residenza comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAMUEL ROSATI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 30-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SAMUEL ROSATI